

(N. 671)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1954 (V. Stampati Nn. 525 e 924)*

**d'iniziativa dei Deputati BERLINGUER, REPOSSI, L'ELTORE, PENAZZATO, VENEGONI, STORCHI, VIGORELLI, ROSATI, SANTI, BERLOFFA, CAVALLOTTI, BUTTE, LIZZADRI, BIASUTTI, CREMASCHI, CIBOTTO, DE BIAGI, TITOMANLIO Vittoria**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 LUGLIO 1954

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'articolo 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

«Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Quali componenti la famiglia si intendono:

- a) la moglie dell'assicurato;
- b) il marito invalido di donna assicurata;
- c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli

naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.

Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età ».

Art. 2.

Il 3° comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente:

« L'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonché le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto ».

Art. 3.

L'articolo 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'articolo 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente:

« L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto — per le sole prestazioni sanitarie — sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'articolo 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente ».

Art. 4.

Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrano nel fondo o nel podere, purchè non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.

È abrogato il 2° comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**